

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 17/11/2017

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile contro cessione del quinto di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 25/11/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 16/05/2012, il ricorrente, per il tramite di professionista di fiducia, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di condannare l'intermediario alla retrocessione proporzionale del complessivo importo di € 1.501,24 (a titolo di oneri commissionali ed assicurativi maturati e non goduti), oltre rimborso delle spese di assistenza tecnica, già richieste in sede di preventivo reclamo. Costitutosi, l'intermediario chiede il rigetto delle domande avversarie stante la mancata integrale produzione, da parte del ricorrente, della documentazione contrattuale (risultando unicamente il frontespizio del contratto) in ossequio ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 10929/16.

DIRITTO

Il resistente eccepisce l'incompletezza della produzione documentale del ricorrente, per tale ragione chiedendo il rigetto del ricorso. Rileva tuttavia il Collegio che, considerato il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, in assenza di descrizione analitica delle attività sottostanti alle diverse voci commissionali, le stesse vanno reputate di natura *recurring*, e considerato che il ricorrente, producendo il frontespizio firmato del testo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattuale ha assolto al proprio onere probatorio, in virtù del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. sarebbe toccato all'intermediario resistente dar la prova contraria, fornendo la documentazione atta a dimostrare la descrizione analitica delle attività sottese alle diverse voci commissionali: prova che, tuttavia, non è stata fornita.

Alla luce di tutto quanto sopra, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento risulta avvenuta alla 17^a rata, previa emissione del conto estintivo, il Collegio rileva che le somme indebitamente percepite e dunque restituibili, secondo il criterio *pro rata temporis* e detratte le restituzioni di cui è prova in atti, sono quelle indicate nell'infrastriscritto prospetto.

rate scadute	17	rate residue	43	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>spese istruttoria</i>				300,00	215,00		215,00
<i>Commissioni bancarie</i>				69,30	49,67		49,67
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.152,49	1.542,62	163,83	1.378,79
<i>Oneri erariali, spese di notifica e postali</i>				31,98			22,92
<i>Premio assicurativo</i>				228,96	164,09	114,27	49,82
Totale netto				2.482,73	1.971,37	278,10	1.716,19

Tuttavia, giusta il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Collegio condanna il ricorrente al pagamento del minor importo di euro 1.501,24.

La domanda di ristoro delle spese difensive sostenute è respinta giusta la tipologia seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.501,24.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI